

DELIBERA n°_186_

**XXXXXXXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/83408/2019)**

IL CORECOM SICILIA

NELLA seduta del 16/09/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM. SICILIA, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con la quale, l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle Controversie;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (CORECOM);

VISTA l'istanza di XXXXXXXXX del 14/02/2019 acquisita con protocollo n. 0062802 del 14/02/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante per l'utenza affari n°XXXXXXXXXX lamenta che la società fornitrice di servizio, TIM, ha continuato ad effettuare aumenti in bolletta. Alla data di presentazione del presente contenzioso, detti aumenti sono arrivati a +29% rispetto alle condizioni contrattuali stipulate all'avvio del contratto. Essendo tutto flat, non si spiega quanto descritto. Per l'applicazione di condizioni contrattuali diverse da quelle prospettate/pattuite chiede indennizzi per euro 222.67

2. La posizione dell'operatore

Tim, con memoria presentata nei tempi previsti, rappresenta che l'utenza in contestazione è stata sottoposta a variazioni contrattuali a Maggio 2017 e Gennaio 2018 e che l'utente è stato informato con netto anticipo di tutte le manovre tariffarie predisposte sulla propria utenza tramite comunicazioni allegate ai conti telefonici. (produce copia delle Telecom New n° 2 e 4 del 2017 e n° 4 e 6 del 2018 inviate al cliente) Ha rappresentato che l'istante ha inviato un unico reclamo ad aprile 2018 lamentando la variazione contrattuale, (avvenuta una a maggio 2017 ed una a Gennaio 2018) e che tale reclamo risulta essere stato evaso come non fondato, in quanto l'istante era stato prontamente messo a conoscenza di ciò. Per quanto rappresentato la società convenuta, ritenendo di avere adempiuto correttamente a quanto stabilito dalle norme di settore, ha chiesto il rigetto di ogni richiesta.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante non possono trovare accoglimento come di seguito esposto. Dalla istruttoria effettuata si è appurato, come fatto incontestato, che le variazioni contrattuali vi sono state e che l'utente è stato informato con netto anticipo di tutte le manovre tariffarie predisposte sulla utenza, oggetto del presente contenzioso, tramite comunicazioni allegate ai conti telefonici. Nelle suddette comunicazioni è stato anche specificato che qualora il cliente non avesse voluto accettare le variazioni delle condizioni di abbonamento avrebbe avuto la facoltà di recedere dal contratto senza costi, inviando una comunicazione scritta con allegato un documento d'identità; evenienza che non si è

verificata nel caso de quo, infatti l'utente non ha mai effettuato nessuna richiesta di recesso. La convenuta ha precisato altresì che l'istante ha inviato un unico reclamo ad aprile 2018 lamentando la variazione contrattuale, (avvenuta una a maggio 2017 ed una a Gennaio 2018) e che tale reclamo è stato evaso come non fondato, in quanto l'istante era stato prontamente messo a conoscenza della programmata rimodulazione dei costi. Si rileva invece una istanza lacunosa nella descrizione dei fatti e nella documentazione allegata; all'istanza è stata allegata copia di una pec-reclamo del 06.12.2018 ma di essa non è stata prodotta ricevuta di inoltro e di consegna e pertanto non può essere acquisita come prova documentale ed ha allegato copia di fatture inerenti il periodo oggetto del presente contenzioso senza che siano state evidenziate le voci che si intendeva contestare. Altresì, deve considerarsi che parte attorea non ha contestato né le affermazioni contenute nella memoria TIM né i documenti ad essa allegati. Le affermazioni della convenuta non contestate dall'istante, possono essere valutate come ammesse ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; l'utente infatti, nel termine previsto, con memorie di replica avrebbe potuto contestare, la tesi e la produzione documentale di TIM.

DELIBERA

per i motivi sopra indicati, che qui si confermano integralmente, il rigetto di ogni richiesta formulata con il GU14/83408/2019 dalla XXXXXXXX avverso TIM SpA (Kena mobile)

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo, 16/09/2020

IL PRESIDENTE

Prof.ssa avv. Maria Annunziata Astone

